



**OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231**

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Dicembre 2025

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

La non punibilità per particolare tenuità nel sistema dei reati tributari



La Terza Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 34072 del 17 ottobre 2025 si è pronunciata in merito alla non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 D.lgs. 74/2000.

Il procedimento trae origine dal ricorso presentato dal legale rappresentante di una Società, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado limitatamente al reato di cui all'art. 10 D.lgs. 74/2000 per aver occultato o distrutto una serie di fatture emesse per le quali era previsto l'obbligo di conservazione.

Il ricorrente ha eccepito la contraddittorietà della motivazione della sentenza in quanto in parte della sentenza la Corte territoriale ha constatato la particolare tenuità del fatto residuo accertato, prosciogliendo l'appellante ai sensi dell'art. 131-bis c.p., mentre in altra parte della decisione ha escluso la non punibilità in considerazione del fatto che la condotta è consistita in *"una serie di altre condotte connotate da una elevata decettività fraudolenta, sebbene non punibile in quanto sotto*

soglia, e la commissione di altre condotte censurabili sotto il profilo amministrativo, non consente di ritenere la particolare tenuità dell'offesa arrecata dall'imputato al bene protetto dalla norma da lui violata".

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato e meritevole di accoglimento il motivo di impugnazione relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Ad opinione della Corte, la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto la particolare tenuità per una parte delle condotte contestate, non ha dato seguito a tale affermazione né nella motivazione né nel dispositivo, confermando invece la decisione di primo grado, salvo per la derubricazione di alcune condotte e il relativo proscioglimento.

In particolare, la Corte d'appello di Milano ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in funzione del fatto che *"una siffatta condotta si inserirebbe in un articolato comportamento comprensivo di altre condotte, tuttavia penalmente irrilevanti in quanto aventi solo rilievo amministrativo, in relazione alle quali il prevenuto non avrebbe tenuto, post factum, comportamenti virtuosi"* da valutarsi nell'ottica della non punibilità del fatto.

La Corte di Cassazione, valorizzando il formante giurisprudenziale in forza del quale ai fini della valutazione del comportamento abituale ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., non si deve tener conto dei reati estinti per esito positivo del procedimento speciale, mentre possono rilevare quelli estinti per prescrizione, ha concluso che

nella valutazione degli elementi idonei a legittimare il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto non devono essere prese in considerazione condotte che non hanno alcuna rilevanza penale, bensì puramente amministrativa.

Inoltre, è errato escludere la particolare tenuità del fatto per la ritenuta non irrilevanza dell'offesa: se l'offesa fosse davvero irrilevante, il fatto sarebbe insussistente, non solo non punibile.

Infine, ad opinione della Corte, non è rilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., né la mancata ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, né il mancato ristoro del danno, soprattutto se tale danno non è stato quantificato nel processo.

Alla luce di tali considerazioni i Giudici di legittimità hanno ritenuto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuova valutazione.

La Corte di cassazione sulla *vocatio in ius dell'ente*: la trattazione unitaria dei procedimenti



Si segnala l'**ordinanza n. 39336 del 4 dicembre 2025** della Corte di cassazione che, sulla scia

della [sentenza n. 8369 del 2025](#), ha ribadito il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale che riteneva nulla la chiamata in giudizio dell'ente mediante decreto di citazione diretta a giudizio.

Il precedente orientamento giurisprudenziale considerava legittimo il provvedimento con cui i giudici di merito dichiaravano la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dell'ente.

Tale orientamento si fondava sul dato letterale dell'**art. 59 D.lgs. 231/2001** che disciplina le modalità di **contestazione dell'illecito amministrativo** dipendente da reato nei confronti dell'ente. In particolare, il primo comma dell'art. 59 richiama specificamente gli atti di contestazione del reato indicati nel **primo comma dell'art. 407-bis c.p.**, il quale, a sua volta, indica quali **mezzi di esercizio dell'azione penale** (i) gli atti previsti per i riti speciali disciplinati dal Libro VI del codice di procedura penale e (ii) la richiesta di rinvio a giudizio, ma **non il decreto di citazione diretta a giudizio** disciplinato nel Libro VIII del codice di rito.

L'assenza di un esplicito rischiamo al decreto di citazione diretta a giudizio ha a lungo indotto i giudici a ritenere **nulla la chiamata in giudizio dell'ente mediante tale modalità di esercizio dell'azione penale**.

Ebbene, i giudici di legittimità, operando una lettura sistematica dell'art. 59 D.lgs. 231/2001 hanno statuito che, nonostante manchi uno specifico riferimento al decreto di citazione diretta a giudizio, **non è esclusa la possibilità per il Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio nel caso in cui tale istituto sia previsto per la *vocatio in ius* dell'autore del reato presupposto**.

I giudici di legittimità hanno dunque ribadito il principio della **trattazione unitaria** del procedimento nei confronti dell'autore del reato presupposto e del procedimento nei confronti dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente da reato.

* * *

L'omessa quantificazione del vantaggio dell'Ente non esclude la sua responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.



La IV Sezione della Corte di Cassazione è tornata a chiarire il concetto di vantaggio quale presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001, per giungere a una sentenza di condanna dell'Ente.

La vicenda portata all'attenzione della Corte ha riguardato un incidente verificatosi nello svolgimento della mansione lavorativa ai danni di un dipendente rimasto per questo inabile al lavoro per la durata di 60 giorni.

Nel corso delle indagini successive al citato incidente era emersa la violazione delle norme in materia di Salute e Sicurezza Sul Lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal dipendente coinvolto.

Per tali motivi, l'Amministratore Unico della Società interessata era stato poi coinvolto nella conseguente vicenda giudiziaria ove era stato

condannato per il reato di cui all'art. 590 c.p. a fronte della colposa omissione delle manutenzioni effettuate in relazione all'attività svolta dal lavoratore rimasto infortunato.

Conseguentemente, alla base della sentenza di condanna emessa nei primi gradi di giudizio, era stato posto il riconoscimento sia del requisito oggettivo dell'interesse e/o vantaggio derivante alla Società dall'omessa manutenzione – grazie alla quale l'Ente aveva ottenuto un risparmio economico – sia del requisito soggettivo della colpa in organizzazione.

In merito a tale secondo requisito, i Giudici dei primi gradi di giudizio avevano evidenziato come l'attività svolta dal lavoratore coinvolto nell'incidente non fosse stata adeguatamente valutata nel corso dell'attività di risk assessment tanto che la Società non aveva provveduto alla calendarizzazione dell'attività manutentiva e all'inserimento di tale attività nel Documento di Valutazione Rischi.

Ha proposto ricorso la Difesa evidenziando l'erronea valutazione effettuata nei primi gradi di giudizio in relazione al riconoscimento dei presupposti oggettivi e soggettivi.

In particolare, per quanto riguarda il requisito del vantaggio riconosciuto sulla base del risparmio economico che sarebbe derivato alla Società dalle omesse manutenzioni dell'attività lavorativa interessata dall'infortunio, la Difesa ha evidenziato la totale mancanza del raggiungimento della prova.

Nello specifico, la stessa ha sottolineato come anche il Giudice di primo grado avesse escluso di procedere con la confisca del profitto stante "la mancata prova in ordine al quantum" del vantaggio percepito dall'Ente.

Pertanto, secondo la Difesa, non essendo stato quantificato il vantaggio ricevuto dall'Ente, non vi è alcuna prova in ordine alla sussistenza di tale presupposto oggettivo.


Tali doglianze difensive non sono state accolte dalla Corte, la quale ha ribadito come, ai fini del riconoscimento della sussistenza del vantaggio a favore dell'Ente, non sia necessaria la quantificazione esatta dello stesso.

Secondo la Corte, infatti, nei reati colposi ove il vantaggio deve essere valutato in relazione alla condotta e non all'evento, tale criterio oggettivo "è integrato anche da un esiguo ma oggettivamente apprezzabile risparmio di spesa collegato all'inosservanza, pur non sistematica, della cautele per la prevenzione degli infortuni riguardante un'area rilevante del rischio aziendale".

È sufficiente dunque riconoscere l'esistenza di un vantaggio economico, pur non quantificabile, per ritenerne sussistente la responsabilità dell'Ente.

Nel caso di specie, dunque, pur non essendo stato quantificato economicamente il vantaggio derivato alla Società dalle omesse manutenzioni nell'attività lavorativa nell'ambito della quale si è poi verificato l'incidente, è chiaro che le stesse abbiano comportato un apprezzabile risparmio di spesa per l'ente fondando così una sua responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Reati agroalimentari: le importanti novità del DDL n. 1519



Si segnala l'avvenuta approvazione in Senato del Disegno di Legge n. 1519 in materia di "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani".

Tra le novità introdotte dalla legge, che per l'approvazione definitiva deve ancora passare dinanzi alla Camera dei Deputati, quelle che rilevano sul piano penale riguardano principalmente il titolo VIII del libro secondo del Codice Penale, la cui rubrica viene riformulata in "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare".

Rileva, *in primis*, l'abrogazione dell'articolo 516 (Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine), che ad oggi rientra nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti all'interno dell'art. 25bis1 D.lgs. 231/01, e dell'articolo 517-bis c.p. (Circostanza aggravante per i fatti che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti da norme vigenti).

È stato, inoltre, introdotto il nuovo capo II-bis intitolato "Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare", all'interno del quale rientra, tra gli altri, il reato di cui all'art. 517-quater c.p., anch'esso reato presupposto ex D.lgs. 231/01, la cui rubrica viene modificata in "Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti

agroalimentari" e le cui pene vengono inasprite, passando dalla reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro alla reclusione da uno a quattro anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Nel medesimo articolo 517-quater c.p. viene abrogato il comma 3 e modificato il comma 2, ampliando il novero delle condotte penalmente rilevanti.

Il legislatore introduce, altresì, i nuovi reati di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.) e di agropirateria (art. 517-novies c.p.)

La prima delle due fattispecie, residuale rispetto alla seconda, punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 4.000 a 10.000 euro, *"chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti"*.

La seconda fattispecie prevede *"chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale*

ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000".

L'art. 517-octies c.p. introduce poi specifiche circostanze aggravanti applicabili ai due nuovi reati. Il nuovo delitto di agropirateria punisce la commissione dei reati di contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari, frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci realizzate mediante più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Il legislatore introduce, infine, una serie di pene accessorie applicabili in caso di condanna e prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto.

Per il momento, il legislatore non ha previsto l'inserimento dei nuovi reati agroalimentari tra quelli rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ma non si esclude che successivi passaggi normativi provvederanno ad estendere anche agli enti la responsabilità per queste nuove fattispecie penali.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi

Osservatorio 231





OSSERVATORIO COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it